



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 03/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 27 novembre 2015, n. 328

“Presidio di riabilitazione Padre Pio” di Capurso - Trasferimento definitivo dalla sede in Adelfia, via Fieno, ad altra sede in Capurso alla via San Carlo 64. Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 580 del 05/02/2015. Rilascio autorizzazione all’esercizio per trasferimento e conferma dell’accreditamento istituzionale nella nuova sede.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”;

vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione".

In Bari presso la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 8 della L.R. 8/2004, ai commi 1 e 2, prescrive che "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria a scia-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al successivo comma 3, stabilisce che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie scia-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1", tra cui quella in oggetto del presente provvedimento. La Regione, inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, verifica - ai sensi del successivo comma 5 - l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

L'articolo 24 della medesima L.R. n. 8/2004, ai commi 3 e 9, inoltre, stabilisce che "Ai fini della concessione dell'accredimento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predisponde gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accredimento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale" e che "In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all'interessata nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per l'adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dell'articolo 26".

Con sentenza del Consiglio di Stato n. 580 del 05/02/2015 è stato accolto parzialmente l'appello proposto dalla Gestione e Management Sanitario s.p.a. (GMS spa.), società gestrice del presidio in

oggetto, contra la sentenza del T.A.R. Bari Puglia n. 1048 02/09/2014 che, a sua volta, ha rigettato il ricorso contra la precedente Determinazione dirigenziale n. 55 del 05/03/2014, avente ad oggetto "Esecuzione Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 2042/2013 e 2045/2013 e dell'Ordinanza del TAR Puglia Bari n. 730 del 19/12/2013 nel giudizio R.G. n. 223/2013. Rilascio di autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidia di Riabilitazione "Padre Pia" dal comune di Adelfia, via Fiena a presso la nuova sede nel comune di Capurso alla via San Carlo 64 e conferma dell'accreditamento istituzionale con prescrizioni".

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha imposta a questa Sezione un riesame dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e conferma dell'accreditamento nella nuova sede, che tenesse conto dei parametri riguardanti la dotazione di personale stabiliti nella circolare ministeriale 7 giugno 1984 e la D.G.R. di recepimento n. 533/1989, fermo restando tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 55 citata che non riguardassero tali parametri, e perciò, non interessate dall'effetto demolitorio della suddetta pronuncia in appello, fra le quali "l'ulteriore prescrizione di assunzione e trasmissione a questo Servizio dell'impegno scritto della GMS spa, o firma del legale rappresentante della medesima, a regolarizzare la propria pregressa posizione debitoria nei confronti dei propri dipendenti con modalità e tempi certi", all'epoca rimasta inadempita.

In esecuzione della sentenza, quindi, al fini del sopradetto riesame per l'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede, questa Sezione, con nota prot. 400_151/14119 del 02/04/2015 ha invitato:

- la GMS spa: "a) a trasmettere a questa Servizio e ai Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL BA e dell'ASL TA elenco nominativa aggiornata, di tutto il personale operante presso il Presidio in oggetto con l'indicazione della qualifica, impegno orario, data di assunzione, durata e tipologia del contratto di lavoro, distinto per tipo di attività riabilitativa a cui è destinata (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare), che tenga conto, per residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale, degli standard stabiliti nella circolare ministeriale 7 giugno 1984 e la D.G.R. di recepimento n. 533/1989; b) ad attestare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/200, di essere in regola con i pagamenti delle retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ovvero, di aver assunto di un impegno serio e concreto, nei confronti dei propri dipendenti o loro associazioni rappresentative, con il quale siano stati definiti modalità e tempi certi nell'adempimento delle proprie obbligazioni";

- i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. BA e TA "ad esprimere sollecito parere sulla congruità di siffatto personale rispetta ai parametri di cui alla circolare ministeriale 7 giugno 1984 e alla D.G.R. di recepimento n. 533/1989, tenendo in debito conto dell'incremento del 30% in cosa di erogazione di prestazioni riabilitative intensive per "l'internato" e il "seminterrato" grave".

Con nota prot. 227/15/DG del 24/06/2015 la GMS spa ha trasmesso ai Dipartimenti incaricati ed a questa Sezione quanta sopra richiestole.

Con nota prot. 163334 UOR 9 Direz. del 03/09/2015 il Dipartimento di prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso gli esiti della verifica di congruità del personale ai sensi della D.G.R. n. 533/89, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rilevando alcune carenze:

- sul personale tecnico della riabilitazione per 36 ore settimanali;
- e sulla Direzione amministrativa per 11 ore settimanali.

Con la medesima nota è stato, altresì, evidenziato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA che il servizio di guardia medica è "esternalizzato senza oltre specificazione".

Con nota prot. 347/15 D.G. del 14/10/2015, la G.M.S. s.p.a. ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere le succitate carenze allegandovi documentazione probatoria, senza tuttavia osservare alcunché in ordine all'esternalizzazione della guardia medica.

Con note prot. A00_151/21639 del 27/10/2015 questa Sezione ha sollecitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA a comunicare gli esiti sulla congruità del personale come sopra richiesto.

Con nota prot. 0146143 del 30/10/2015 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, in riscontro al sollecito di cui sopra, ha comunicato che "Dall'esame della documentazione presentata in data

28/07/2015 assunta al protocollo di questa ASL al n. 01104028 nonché della nota integrativo del 22/10/2015 prot. 141360, si ritiene che il Presidio di Riabilitazione "Padre Pio" sito in Capurso (BA) olio via San Carlo n. 64, di cui e titolare lo GM5 (Gestione e Management Sanitaria s.p.a. avente sede legale in Capurso (BA) alla stessa via San Carlo n. 64, sia in possesso del requisiti organizzativi di cui ai parametri della Circolare Ministeriale 07.06.1984 recepita con D.G.R. Puglia n. 533/1989 per:

N. 1 Modulo per n. 20 posti letto di assistenza residenziale intensiva;

N. 2 Moduli per n. 40 posti letto complessivi a tempo pieno "internati gravi";

N. 30 posti di degenza diurna;

N. 35 prestazioni giornaliere di Presidio Ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale".

Nel corso dell'istruttoria ed in occasione di un incontro tenutosi con il legale rappresentante della GMS spa, questa Sezione ha evidenziato a quest'ultimo che l'esternalizzazione del servizio di guardia medica mediante incarichi di consulenza, precedentemente evidenziata dal Dipartimento dell'ASL BA, non fosse idonea ad integrare i parametri organizzativi di cui al R.R. n. 3/2005; che il personale medico dovesse essere specializzato in fisiatria o in discipline equipollenti e/o affini; che pertanto avrebbe rilasciato il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento nella nuova sede di Capurso con una prescrizione che ovviasse a tali criticità.

Nello stesso incontro, la succitata società ha, tuttavia, chiesto di poter rimuovere tali criticità entro un brevissimo tempo, mediante la produzione del contratti di assunzione del personale medico munito di specializzazione da destinare al servizio di guardia medica notturna, prima che fosse emanato il provvedimento in parola con detta prescrizione.

Considerata l'esigenza dare compiuta e tempestiva esecuzione alla decisione in oggetto, tenuto conto anche del giudizio di ottemperanza a quest'ultima decisione, nel frattempo instaurato dalla GMS spa, con nota plot. A00_151/22454 del 17/11/2015 questa Sezione ha sollecitato la stessa società "alla rimozione della suddette criticità entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della presente, in assenza della quale questa Sezione sarà costretta ad adottare l'atto di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di conferma dell'accreditamento con /a SO pro citato prescrizione".

Con nota prot. 400/15 D.G. del 23/11/2015 la GMS spa, in riscontro al suddetto sollecito, ha trasmesso copia degli atti di assunzione del personale medico in possesso di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa o equipollenti e/o affini per l'espletamento del servizio di guardia medica.

Con successiva nota prot. 405/15 D.G. del 26/11/2015 l'Amministratore unico della GMA spa, ad integrazione della nota che precede, ha precisato che "la continuità assistenziale (guardia medica) viene comunque assicurato do tutto il personale medico dipendente specialista in servizio con turnazione programmata".

Richiama la succitata Determinazione n. 55 del 05/03/2014 in ordine ai precedenti in fatto ed in diritto ed a quanto in essa stabilito e non travolto dalla succitata decisione in appello.

Per quanto suesposto, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 580 del 05/02/2015, al sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 8/2004 e tenuto conto dei parametri organizzativi della Circolare Ministeriale 07.06.1984 recepita con D.G.R. Puglia n. 533/1989, si propone:

- di aggiornare e confermare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio di Riabilitazione "Padre Pio" dal comune di Adelfia, via Fieno presso la nuova sede nel comune di Capurso alla via San Carlo 64, nonché l'accreditamento istituzionale presso detta nuova sede nel confronti della Gestione e Management Sanitario s.p.a.;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questa Sezione provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza del requisiti per l'esercizio con periodicità quinquennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questa Sezione provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sulla stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 580 del 05/02/2015, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 8/2004 e tenuto conto dei parametri organizzativi della Circolare Ministeriale 07.06.1984 recepita con D.G.R. Puglia n. 533/1989:

- di aggiornare e confermare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Presidio di Riabilitazione "Padre Pio" dal comune di Adelfia, via Fieno presso la nuova sede nel comune di Capurso alla via San Carlo 64, nonché l'accreditamento istituzionale presso detta nuova sede nei confronti della Gestione e

Management Sanitario s.p.a.;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questa Sezione provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti per l'esercizio con periodicità quinquennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questa Sezione provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;
- di notificare il presente provvedimento:
 - .- Al legale rappresentante della G.M.S. spa., gestore del Centro di Riabilitazione "Padre Pio", avente sede legale in Capurso alla via S. Carlo n. 64;
 - Al Direttore Generale della ASL BA;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione PAOSA (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 10 fasciate, e adottato in originale; viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso
